

Roma

Istanza di sospensiva

Rg.13598/22 – Sez. III Quater

SALF SPA Laboratorio Farmacologico, C.F. 00226250165, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Marrapese in Roma, Via Balduina 114, con fax 0635428494 e/o PEC: claudiomarrapese@ordineavvocatiroma.org, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E NEI CONFRONTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano

Province autonome di Trento e di Bolzano e di tutte le regioni d'Italia

Premesso

- che con il ricorso introduttivo, integrato da successivi atti di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato tutti gli atti aventi ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015, nonché le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici in relazione agli anni 2015-2018;

- che la ricorrente è risultata destinataria di ingenti richieste di pagamento a titolo di payback da parte delle Regioni, a titolo esemplificativo € 4.369 per la Regione Puglia, € 21.180 per la Regione Emilia, € 316.153 per la Regione Toscana, € 42.181 per la Regione Veneto, € 3.162 per la Regione Friuli, € 56.668 per la Regione Piemonte, € 19.625 per la Provincia autonoma di Bolzano, € 2.555 per la Regione Liguria, € 55.251 per la Regione Marche, € 7.956 per la Regione Umbria, € 792 per la Regione Abruzzo, € 22.886 per la Regione Sardegna, per un importo complessivo pari a

€ 552.778;

- che sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2023 è stato pubblicato il testo del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023 n. 56, che nella sua versione coordinata reca all'art. 8, comma 3, la previsione del termine definitivo per il pagamento delle quote di ripiano in unica soluzione entro il 30 giugno 2023;

- che ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015 nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano entro il suddetto termine del 30 giugno 2023, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare;

- che la ricorrente ha già ricevuto le note della Regione Emilia Romagna prot. 582228 del 15.06.2023 e della Regione Puglia prot. AOO_168/0004012 del 15.06.2023 recanti la comunicazione che a seguito della conversione del D.L. 34/2023 il pagamento a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è dovuto entro il 30 giugno 2023 e che in caso di inadempimento le predette Regioni procederanno alla compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis D.L. 78/2015;

- che la ricorrente non intende né rinunciare al contenzioso in oggetto né aderire alla transazione prevista dall'art. 8, comma 3, D.L. 34/2023;

- che il *fumus boni iuris* necessario all'accoglimento della presente istanza cautelare discende dalle considerazioni espresse nel ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti;

- che, allo stato, si profila in termini di periculum un danno grave ed irreparabile per la ricorrente che è chiamata entro pochissimi giorni a pagare in un'unica soluzione un importo molto importante pari a € 552.778, di cui non ha la corrispondente liquidità nelle proprie casse aziendali, pena l'applicazione della misura della compensazione dei debiti delle strutture regionali;

- che l'interruzione dei pagamenti da parte delle strutture e il meccanismo di compensazioni dei debiti genera gravissime ripercussioni, suscettibili di riflettersi in una crisi finanziaria destinata a incidere sulla continuità aziendale, anche in considerazione della situazione contingente già gravata dal noto impatto della crisi indotta dalla pandemia e dal conflitto ucraino;

- che l'esborso previsto, in rapporto alle dimensioni e capacità

aziendali, è abnorme e sproporzionato;

-che la ricorrente non potrebbe, d'altro canto, continuare ad assicurare le forniture di dispositivi medici richieste dagli enti regionali alle condizioni pattuite, risultando i relativi oneri insostenibili dal punto di vista economico, specie a fronte della paventata compensazione dei debiti delle strutture sanitarie regionali, che causerebbero una grave crisi di liquidità;

- che la ricorrente non poteva immaginare in alcun modo di essere chiamata, retroattivamente, a sostenere contestualmente e complessivamente gli oneri di ripiano riferiti a ben quattro annualità e non ha, pertanto, potuto adottare alcuna strategia imprenditoriale preventiva per farvi fronte, né accantonare in bilancio somme sufficienti. La richiesta di un pay back così importante, oltre tutto in maniera retroattiva, si risolve in definitiva in un'operazione di collasso economico disposto ex lege ai danni dell'azienda ricorrente e anzi dell'intero settore economico al quale la stessa appartiene;

- che il ristrettissimo termine per il pagamento dei rilevanti importi di cui sopra, cristallizzato soltanto con la recente conversione in legge del D.L. 34/2023, integra la sussistenza dell'attualità dei presupposti della gravità ed urgenza sotto il profilo del periculum in mora;

- che la Sezione, con riferimento al caso analogo di altra società esposta alla richiesta di pagamento a titolo di payback per dispositivi medici, ha ravvisato i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza di cui all'art. 56 c.p.a. per l'accoglimento dell'istanza cautelare monocratica con decreto presidenziale n. 3027/2023 pubblicato il 13.06.2023 (RG 14542/2002) e ha sospeso l'esecutività degli atti impugnati avendo ritenuto la sussistenza del requisito del periculum, avuto riguardo alla circostanza dell'imminenza della scadenza del pagamento del 30 giugno 2023 e, in particolare, alla motivazione *"che da un lato, l'approssimarsi della predetta data rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale"* e ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio per il giorno 11 luglio 2023.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tar accogliere la domanda di sospensione e per l'effetto

sospendere l'esecutività di tutti gli atti impugnati con il ricorso
introduttivo e con i ricorsi per motivi aggiunti.

Roma, 21 giugno 2023 Avv. Claudio Marrapese